



Comune di Villa San Pietro

Provincia di Cagliari

Piazza San Pietro,6 - 09010 Villa San Pietro (CA) - Tel.070/90.77.01 - Fax.070/90.74.19
c.f. 00492250923 – www.comune.villasanpietro.ca.it

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

Numero 11 seduta del 08-03-2012

Oggetto: Tutela dei cittadini e delle imprese per i ritardi della pubblica amministrazione nell'adozione dei provvedimenti di propria competenza.

L'anno **duemiladodici** il giorno **otto** del mese di **marzo** alle ore **18:45**, presso questa Sede Municipale, convocata nei modi di legge, si è riunita la Giunta Comunale per deliberare sulle proposte contenute nell'ordine del giorno unito all'avviso di convocazione.

Dei Signori componenti della Giunta Comunale di questo Comune:

MUNTONI MATTEO	SINDACO	P
MADEDDU MARINA	VICE-SINDACO	P
TOLA PIERO LUIGI	ASSESSORE	P
UCCHEDDU SAMUEL	ASSESSORE	P
FADDA IRENE	ASSESSORE	P

ne risultano presenti n. 5 e assenti n. 0.

Assume la presidenza il Dott. **MUNTONI MATTEO** in qualità di **SINDACO** assistito dal **SEGRETARIO COMUNALE** Dott.ssa **CONTINI MARIA EFISIA**.

Il Presidente, accertato il numero legale, dichiara aperta la seduta ed invita la Giunta Comunale ad esaminare e ad assumere le proprie determinazioni sulla proposta di deliberazione indicata in oggetto.

Parere di regolarità espresso ai sensi dell'art. 49 del D.LGS 18.08.2000 n° 267

Parere: Regolarità Tecnica
Visto con parere Favorevole

Villa San Pietro, lì 07-03-2012

Il Responsabile
CABONI ANTONIO

IL RESPONSABILE DELL'AREA AMMINISTRATIVA

Premesso che l'art.1, comma 1, del D.L. n.5/2012 ha inteso, mediante lo strumento tecnico della modifica della L.241/90, azionare una tutela più forte in favore dei cittadini e delle imprese per i ritardi della Pubblica Amministrazione nell'adozione dei provvedimenti di propria competenza;

Dato Atto, in particolare, che l'art.2 così come modificato dal D.L. n.5/2012 stabilisce:

"1. Ove il procedimento consegua obbligatoriamente ad un'istanza, ovvero debba essere iniziato d'ufficio, le pubbliche amministrazioni hanno il dovere di concluderlo mediante l'adozione di un provvedimento espresso.

2. Nei casi in cui disposizioni di legge ovvero i provvedimenti di cui ai commi 3, 4 e 5 non prevedono un termine diverso, i procedimenti amministrativi di competenza delle amministrazioni statali e degli enti pubblici nazionali devono concludersi entro il termine di trenta giorni.

3. Con uno o più decreti del Presidente del Consiglio dei ministri, adottati ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, su proposta dei Ministri competenti e di concerto con i Ministri per la pubblica amministrazione e l'innovazione e per la semplificazione normativa, sono individuati i termini non superiori a novanta giorni entro i quali devono concludersi i procedimenti di competenza delle amministrazioni statali. Gli enti pubblici nazionali stabiliscono, secondo i propri ordinamenti, i termini non superiori a novanta giorni entro i quali devono concludersi i procedimenti di propria competenza.

4. Nei casi in cui, tenendo conto della sostenibilità dei tempi sotto il profilo dell'organizzazione amministrativa, della natura degli interessi pubblici tutelati e della particolare complessità del procedimento, sono indispensabili termini superiori a novanta giorni per la conclusione dei procedimenti di competenza delle amministrazioni statali e degli enti pubblici nazionali, i decreti di cui al comma 3 sono adottati su proposta anche dei Ministri per la pubblica amministrazione e l'innovazione e per la semplificazione normativa e previa deliberazione del Consiglio dei ministri. I termini ivi previsti non possono comunque superare i centottanta giorni, con la sola esclusione dei procedimenti di acquisto della cittadinanza italiana e di quelli riguardanti l'immigrazione.

5. Fatto salvo quanto previsto da specifiche disposizioni normative, le autorità di garanzia e di vigilanza disciplinano, in conformità ai propri ordinamenti, i termini di conclusione dei procedimenti di rispettiva competenza.

6. I termini per la conclusione del procedimento decorrono dall'inizio del procedimento d'ufficio o dal ricevimento della domanda, se il procedimento è ad iniziativa di parte.

7. Fatto salvo quanto previsto dall'articolo 17, i termini di cui ai commi 2, 3, 4 e 5 del presente articolo possono essere sospesi, per una sola volta e per un periodo non superiore a trenta giorni, per l'acquisizione di informazioni o di certificazioni relative a fatti, stati o qualità non attestati in documenti già in possesso dell'amministrazione stessa o non direttamente acquisibili presso altre pubbliche amministrazioni. Si applicano le disposizioni dell'articolo 14, comma 2.

8. La tutela in materia di silenzio dell'amministrazione è disciplinata dal codice del processo amministrativo. Le sentenze passate in giudicato che accolgono il ricorso proposto avverso il silenzio inadempimento dell'amministrazione sono trasmesse, in via telematica, alla Corte dei conti.

9. La mancata o tardiva emanazione del provvedimento nei termini costituisce elemento di valutazione della performance individuale, nonché di responsabilità disciplinare e amministrativo-contabile del dirigente e del funzionario inadempiente.

9-bis. L'organo di governo individua, nell'ambito delle figure apicali dell'amministrazione, il soggetto cui attribuire il potere sostitutivo in caso di inerzia. Nell'ipotesi di omessa individuazione il potere sostitutivo si considera attribuito al dirigente generale o, in mancanza, al dirigente preposto all'ufficio o in mancanza al funzionario di più elevato livello presente

nell'amministrazione.

9-ter. Decorso inutilmente il termine per la conclusione del procedimento o quello superiore di cui al comma 7, il privato può rivolgersi al responsabile di cui al comma 9-bis perché, entro un termine pari alla metà di quello originariamente previsto, concluda il procedimento attraverso le strutture competenti o con la nomina di un commissario.

9-quater. Il responsabile individuato ai sensi del comma 9-bis, entro il 30 gennaio di ogni anno, comunica all'organo di governo, i procedimenti, suddivisi per tipologia e strutture amministrative competenti, nei quali non è stato rispettato il termine di conclusione previsti dalla legge o dai regolamenti. Le Amministrazioni provvedono all'attuazione del presente comma, con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

9-quinqües. Nei provvedimenti rilasciati in ritardo su istanza di parte è espressamente indicato il termine previsto dalla legge o dai regolamenti di cui all'articolo 2 e quello effettivamente impiegato."

Rilevato, pertanto, che le pubbliche amministrazioni devono individuare, nell'ambito della struttura organizzativa, il soggetto che deve intervenire nei casi di ritardo;

Dato Atto che:

- il sostituto è tenuto ad informare l'ente a proposito dei procedimenti cui è intervenuto;
- il sostituto è tenuto a concludere i procedimenti entro la metà dei termini, anche attraverso la nomina di un commissario ad acta;
- dei ritardi si tiene conto negativamente in sede di valutazione della *performance*;

Rilevato che le sentenze che condannano le pubbliche amministrazioni per ritardi sono inviate alla Corte dei Conti;

Dato Atto che l'intervento del sostituto può essere richiesto solamente dopo il decorso del termine di conclusione dei procedimenti;

Considerato che dall'applicazione della nuova disciplina non devono derivare ulteriori oneri per l'ente;

Considerato che ai sensi dell'art.2-bis della Legge 241/1990 "*le pubbliche amministrazioni ... sono tenute al risarcimento del danno ingiusto cagionato in conseguenza dell'inosservanza dolosa o colposa del termine di conclusione del procedimento*";

Ritenuto di dover provvedere alla nomina del soggetto cui attribuire i poteri sostitutivi in caso di inerzia dell'ente nella conclusione nei termini dei procedimenti;

Dato atto che il presente provvedimento integra e, laddove in contrasto, sostituisce le previsioni del vigente regolamento sull'ordinamento degli uffici e dei servizi;

Richiamata la propria competenza all'adozione del presente provvedimento in applicazione dell'art.48 del D.lgs. 18.08.2000, n.267;

Acquisito il parere favorevole di regolarità tecnica rilasciato dalla competente P.O. ai sensi dell'art.49, comma 1, del D.Lgs. 18.08.2000, n.267;

Vista la L.241/1990 e s.m.i.

PROPONE

La premessa è parte integrante e sostanziale del presente deliberato e ne costituisce dispositivo.

Individuare, ai sensi dell'art.2, comma 9-bis, della L.241/90, il Segretario Comunale pro tempore quale

soggetto cui attribuire il potere sostitutivo in caso di inerzia del funzionario competente nella conclusione dei procedimenti.

Comunicare l'adozione del presente provvedimento a:

CAPIGRUPPO CONSILIARI AI SENSI E PER GLI EFFETTI DI CUI ALL'ART.125 DEL D.LGS. 18.08.2000, N.267;

RESPONSABILI DI POSIZIONE ORGANIZZATIVA.

LA GIUNTA COMUNALE

VISTA la suddetta proposta;

ACCERTATO che la stessa riporta pareri favorevoli dei responsabili dei servizi, ai sensi dell'art. 49 del T.U.E.L. approvato con D.Lgs n. 267/2000;

DELIBERA

Ad unanimità i voti;

di approvare la proposta sopraindicata dichiarandola immediatamente esecutiva ai sensi del comma 4 dell'art. 134 del TUEL approvato con D.Lgs n. 267/2000.

Letto, approvato e sottoscritto a norma di legge.

IL SINDACO
Dott. MUNTONI MATTEO

IL SEGRETARIO COMUNALE
Dott.ssa CONTINI MARIA EFISIA

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Il sottoscritto certifica che copia della presente deliberazione è stata pubblicata all'albo pretorio per 15 giorni consecutivi dal _____ al _____, ai sensi dell'art.124, comma 1 della Legge n.267/00 senza reclami.

Lì,

L'IMPIEGATO DELEGATO